



TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE

PROC. - /2018,

Il G.I., a scioglimento della riserva,

- Esaminati gli atti;
- Ritenute infondate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti:
 - 1) Alla luce della chiara lettera del comma 4 dell'art. 8 lg 24/17, infatti, è obbligatoria la partecipazione anche delle imprese assicurative all'ATP e sulle predette imprese ricade anche l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla, con le conseguenze ivi indicate; detto art. 8 è pacificamente entrato in vigore il 1.4.2017, ragion per cui non sussistono motivi per subordinare la legittimazione passiva delle imprese assicuratrici all'emanazione dei decreti di cui all'art. 10, comma 6, non essendo stata normativamente prevista tale subordinazione; senza la Compagnia nell'ATP, infatti, la CTU espletata nella fase sommaria non sarebbe a lei opponibile nel giudizio di merito, dove dovrebbe procedersi all'espletamento di una nuova consulenza, pertanto, anche se è vero che il danneggiato (o il suo erede) non ha ancora (prima dei decreti ministeriali attuativi) titolo per agire direttamente contro la Compagnia, il legislatore ha previsto espressamente la presenza della Compagnia di Assicurazioni in questa fase proprio per garantire che l'ATP possa avere qualche possibilità di utile esito (ipotizzabile solo con la presenza della tasca solvibile della Compagnia) e per evitare che la CTU debba essere rifatta nel giudizio di merito, dove comunque normalmente viene chiamata in causa anche la compagnia assicurativa (oltre che per munire di procedibilità la domanda verso tutti i soggetti potenzialmente coinvolti);
 - 2) Il diritto alla difesa e al giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 della nostra Costituzione risulta tutelato anche con il presente procedimento, anche se trattasi di un giudizio sommario e, se sarà necessario, sarà poi compiutamente tutelato nel giudizio di merito che potrebbe seguire il presente (nel caso in esame, dall'istanza depositata da parte ricorrente, si è appreso che è già stato intrapreso), ragion per cui non si ritiene che sussistano violazioni per le quali occorra adire la Corte Costituzionale, come richiesto dall'Azienda Ospedaliera;

- 3) La documentazione allegata al ricorso prova compiutamente la legittimazione attiva dei ricorrenti;
- Ritenuta la necessità di avvalersi di un collegio peritale, al quale – però – non può demandarsi anche la quantificazione dei danni patrimoniali e non subiti dai ricorrenti, nei termini dagli stessi richiesti nei propri atti, trattandosi di quantificazione che dovrà essere effettuata direttamente dal G.I. in sede di merito, alla luce delle note tabelle milanesi e/o dell'istruttoria che sarà eventualmente svolta sul punto;
 - Visto e applicato l'art. 15 lg 24/2017;

P.Q.M.

NOMINA i dott. ri _____ e _____ e fissa l'udienza del
ore 9.30 per il conferimento del seguente incarico:

*“Previo esame degli atti e compiuti i necessari accertamenti specialistici, accertino i
C.C.T.T.U.U.:*

- 1. La causa del decesso del Sig. _____ (nato a _____ il
_____ e dec. in _____ il _____), descrivendo compiutamente tutta la
sua vicenda ospedaliera ed, in particolare, precisando se e in che modo detto
decesso sia ricollegabile all'intervento eseguito dall'Azienda Ospedaliera
convenuta e/o al ricovero presso la citata azienda, tenendo conto della patologia
pregressa, delle condizioni cliniche del paziente e del comportamento tenuto dallo
stesso dopo l'intervento;*
- 2. se vi fu qualche colpa (negligenza o imperizia) nella scelta dell'intervento e/o nella
sua esecuzione e/o nel postoperatorio, precisando e documentando anche cosa
suggeriscono le linee guide applicabili al caso in esame;*
- 3. se le spese sanitarie sostenute (già ritualmente documentate) siano state congrue e
necessarie.*

Si comunichi alle parti e ai C.C.T.T.U.U. nominati.

Benevento, 24/10/2018

Il G.I.
(dott. ssa Ida Moretti)